SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 84**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 aprile 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

88A1417

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 18 marzo 1988, n. 111.

Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le lettere *c), d)* e *g)* del primo comma, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono sostituite dalle seguenti:

«*c)* anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dai commi dal primo al quinto dell'articolo 69 e che non superino la velocità di 40 chilometri all'ora, la cui guida sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubi; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera *c)*; macchine operatrici;

g) anni ventuno per guidare i veicoli di cui alla lettera *f)*, quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone».

2. Nell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, la lettera *b)* del terzo comma, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, è sostituita dalla seguente:

«*b)* anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato di idoneità psico-fisica a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti».

3. Nell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, il settimo comma, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, è abrogato.

Art. 2.

1. Nell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente.

Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle rispettive categorie:

A) motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 kg o di massa complessiva sino a 1300 kg;

B) motoveicoli, esclusi i motocicli; autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

C) autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;

D) autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria D; altri autosnodati purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C».

2. La patente di guida di cui al primo comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come modificato dal comma 1, è resa conforme al modello comunitario di cui all'allegato I alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE, entro il dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

3. Nell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il comma quarto è sostituito dal seguente:

«I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le patenti speciali di categoria C possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti di cui al terzo comma dell'articolo 81. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di più di otto persone oltre il conducente».

4. Nell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il comma ottavo è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalità per l'accertamento di tali requisiti e per l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente. Con decreto interministeriale dei Ministri dei trasporti e dell'interno sono altresì stabilite le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida».

5. Nell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostitutito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il comma sedicesimo è abrogato.

Art. 3.

1. Nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'articolo 80-*ter*, inserito dall'articolo 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il seguente:

«Art. 80-*quater (Indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida)*. — 1. Le patenti di guida di cui all'articolo 80 conformi al modello comunitario debbono contenere l'indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare.

2. Il titolare è tenuto a controllare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione contenuta al riguardo nella patente stessa, chiedendone entro dieci giorni la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione».

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro il sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto con il presente articolo.

3. La legge 12 dicembre 1962, n. 1702, è abrogata.

Art. 4.

1 L'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 81 *(Requisiti fisici e psichici per la patente di guida)*. — 1. Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attività di servizio.

3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

4. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche e psico-tecniche è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali nei comuni di maggiore importanza, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici;

b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo, a pieno carico, non sia superiore a 20 tonnellate, macchine operatrici;

c) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80;

d) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici dell'Ente delle ferrovie dello Stato, fino a che non sarà diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'articolo 91, tredicesimo comma, numero 1).

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti di cui al comma 4, lettera *a)*, il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti:

a) i requisiti psico-fisici e psico-tecnici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera *a)* del citato comma 4 nonché, sempre in questa ipotesi, un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con altresì l'intervento, ove richiesto dall'interessato, di un medico di sua fiducia.

9. Il decreto di cui al comma 8 è emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di *handicap*, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità. Il comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul continuo progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di *handicap*».

2. In attesa della adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 16 della presente legge, restano ferme le disposizioni attuative di cui all'ultimo comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62.

3. Il comitato tecnico di cui al comma 9 dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è istituito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. L'onere relativo al funzionamento del comitato, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1554 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 82 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è abrogato.

Art. 6.

1. Nell'articolo 83 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

Per gli aspiranti all'ottenimento della patente per la guida di motoveicoli non si applicano le norme di cui al comma precedente.

Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida debbono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica P. Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta scuola guida. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate con decreto del Ministro dei trasporti».

2. Nel comma quinto del citato articolo 83 le parole da: «per la stessa categoria», fino a: «comma nono» sono sostituite dalle parole: «ai sensi del comma secondo, è punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire ottocentomila». Nel comma sesto dello stesso articolo 83 le parole: «per la stessa categoria di veicoli» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma secondo».

Art. 7.

1. L'articolo 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Art. 84 *(Autoscuole)*. — 1. Le scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale sono denominate autoscuole.

2. Restano fermi gli attuali compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche o a società aventi o meno personalità giuridica. Il titolare dell'autorizzazione o, in caso di società o ente, il legale rappresentante deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei riguardi dell'amministrazione provinciale.

4. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istituto medio di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti del presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

5. L'autorizzazione non può essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

6. L'autorizzazione può essere negata alle persone indicate nell'articolo 1 della citata legge n. 1423 del 1956.

7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti sulla base di apposita qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'amministrazione provinciale secondo norme fissate con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dall'amministrazione provinciale;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'amministrazione provinciale ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'autorizzazione è revocata quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

10. Con riferimento ai commi 2 e 7 del presente articolo il regolamento conterrà i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.500.000. Nella sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 incorre chi, non occasionalmente, insegna teoria o istruisce alla guida senza essere a ciò abilitato ed autorizzato».

2. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di appositi regolamenti redatti nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge e dei criteri generali stabiliti dal Ministro dei trasporti per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e all'estensione del territorio.

3. Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di scuola guida, riconosciuti idonei come istruttori dal Ministero dei trasporti da almeno cinque anni, possono accedere all'esame di insegnante se in possesso di un titolo di studio di livello immediatamente inferiore a quello prescritto.

Art. 8.

1. L'articolo 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Art. 85 *(Esame di idoneità).* — 1. Per ottenere la patente di guida occorre sostenere due prove d'esame consistenti in:

a) per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B:

1) prova di teoria concernente:

1-*a)* conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale;

1-*b)* nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative;

1-*c)* nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza alle vittime di incidenti stradali, nonché agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche;

1-*d)* nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti;

2) prova pratica di guida, cui si può essere ammessi dopo il superamento della prova di teoria, concernente abilità alla guida, padronanza del veicolo e corretto comportamento in circolazione;

b) per la patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E, oltre a quanto previsto alla lettera *a)*:

1) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta la abilitazione alla guida;

2) conoscenza del funzionamento e della manutenzione sia degli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti, che di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza.

2. Gli esami, compresi quelli relativi alla revisione della patente di guida, sono effettuati da dipendenti appartenenti al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Gli esami per il conseguimento delle patenti A e B non limitate a veicoli espressamente adattati, sono effettuati anche da dipendenti di altri ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uopo abilitati, secondo le disposizioni vigenti.

4. Gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore della categoria C, compresi quelli per la revisione, possono essere effettuati anche dal personale di ruolo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, già abilitato alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di apposito corso di qualificazione professionale. Detto personale, per conservare le attribuzioni previste dall'abilitazione posseduta, dovrà frequentare appositi corsi di aggiornamento con esame-colloquio finale.

5. Gli esami sono effettuati secondo direttive e modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive CEE e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato un'autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dalla competente amministrazione provinciale idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida; la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'articolo 82, comma primo.

9. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

10. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame».

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i risultati conseguiti durante lo svolgimento della prova di esame di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, dovranno essere riportati su un'apposita scheda predisposta dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione indicante le modalità in cui si sostanzia la prova stessa.

3. Al fine di poter guidare motoveicoli della categoria A negli Stati membri della CEE ovvero di poter ivi eventualmente ottenere la successiva conversione della patente italiana in patente valida per la guida di motoveicoli della categoria A, i titolari di patente nazionale valida per la guida di motoveicoli della categoria A, conseguita prima della data di entrata in vigore della presente legge, che siano residenti in Italia e che ne facciano richiesta ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono ottenere, dopo aver superato un esame di abilità alla guida di motocicli, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti, un certificato di idoneità.

Art. 9.

1. Nell'articolo 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui al secondo comma dell'articolo 80 e precisamente:

a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 79, primo comma, lettera *c)*;

b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole nonché delle macchine operatrici.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti A e B speciali, previste dal quarto comma dell'articolo 80».

Art. 10.

1. Nell'articolo 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i commi primo e terzo sono abrogati.

2. I commi secondo e quarto del medesimo articolo 87 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

«Le patenti di guida valevoli per le categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli della categoria B e per quella dei veicoli delle categorie B e C».

«La patente di guida per veicoli delle categorie A, B e C speciali, rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione».

3. Le patenti di guida, valevoli per la categoria B o superiore, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono valide anche per la guida dei motoveicoli della categoria A.

Art. 11.

1. Nell'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B speciali rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella per autoveicoli delle categorie C e D sono valide per cinque anni.

Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

«Art. 88-*bis*. (*Patenti speciali*). — 1. Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente della categoria F, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C speciali, per la guida dei veicoli adattati in relazione alla particolare mutilazione o menomazione posseduta dal suo titolare.

2. Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente A o B rilasciata a mutilati o minorati fisici, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C speciali, senza adattamento del veicolo».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 88-*bis* del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alla fattispecie prevista nella legge 9 aprile 1986, n. 97.

Art. 13.

1. Nell'articolo 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1967, n. 572, il comma tredicesimo è sostituito dal seguente:

«La patente è revocata dal prefetto:

1) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;

2) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 82, comma primo;

3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneità ai sensi dell'articolo 89, risulti non più idoneo;

4) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero».

Art. 14.

1. L'articolo 98 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Art. 98 (*Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri*). — 1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.

2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali in cui l'Italia abbia aderito, essi debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.

3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto altresì il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

4. Il divieto alla guida in Italia con patente estera può essere stabilito nelle ipotesi e con i criteri di cui al terzo e sesto comma dell'articolo 91; qualora il conducente si trovi ancora in Italia, i documenti vengono ritirati e conservati fino alla scadenza del periodo di sospensione o finché il conducente non lasci il territorio nazionale, se tale partenza ha luogo prima della scadenza del periodo di sospensione.

5. Analoga interdizione alla guida è disposta, nelle ipotesi e con i criteri di cui al settimo comma dell'articolo 91, in base a sentenza dell'autorità giudiziaria.

6. I relativi provvedimenti di sospensione sono segnalati dall'autorità competente allo Stato che ha rilasciato la patente ed annotati, ove possibile, sul documento di guida.

7. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire cinquantamila».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 98 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

«Art. 98-*bis* (*Conversione di patenti di guida rilasciate da Stati esteri*). — 1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro

consegna della patente, la patente per la guida di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 85. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi terzi, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psico-fisici, con i criteri della conferma di validità, e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 81 e 82.

4. L'accertamento dei requisiti psico-fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della CEE, e stato subordinato al possesso di requisiti psico-fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.

5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilascita da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostiene l'esame di idoneità.

6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.

7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, i documenti sono ritirati immediatamente da chi accerta l'infrazione e sono inviati alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la quale provvede a restituirli allo Stato che li ha rilasciati, ovvero se ancora in corso di validità, sono trasmessi all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presso cui l'interessato dichiari di voler richiedere la conversione in documento abilitativo italiano».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 99 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

«Art. 99-*bis* (*Adeguamento della normativa sulle patenti di guida alle norme internazionali*). — 1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, può disporre, ai sensi del punto 6 dell'allegato I alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE, l'eliminazione della foto dalla patente, nonché l'adozione di un modello di patente idoneo a consentire l'annotazione e l'elaborazione dei dati in esso inseriti.

2. In caso di eliminazione della foto la patente deve essere accompagnata, durante la guida, da un valido documento di identità personale».

2. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, di concerto con il Ministro della sanità per gli articoli da 470 a 485. In tali decreti si avrà particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilità dei portatori di *handicap*, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi, ausili ed adattamenti tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione dei decreti si dovrà altresì tener conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui al comma 9 dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti emana i decreti relativi all'attuazione dell'allegato II e, di concerto con il Ministro della sanità, dell'allegato III alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE.

4. Il secondo comma dell'articolo 471 del regolamento di cui al comma 2 è abrogato.

Art. 17.

1. L'articolo 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Art. 132 (*Guida in stato di ebbrezza*). 1. — È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Accertata l'infrazione viene immediatamente ritirata la patente al trasgressore ed inviata senza indugio, unitamente ad una copia del processo verbale, al

prefetto che l'ha rilasciata. Il prefetto, entro quarantotto ore dal ricevimento, può disporre la sospensione della patente fino a tre mesi, ovvero provvede alla restituzione al trasgressore, salvi ulteriori accertamenti in base ai quali disporre successivamente la sospensione stessa. In caso di più violazioni nel corso di un anno la sospensione è disposta, con la medesima procedura, fino a sei mesi.

3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'articolo 137 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'interno.

5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolimetrico superiore ai limiti che verranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Se il fatto è commesso in caso di incidente stradale, le dette pene si applicano congiuntamente.

7. In caso di incidente o quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli ufficiali, funzionari e agenti di cui al citato articolo 137, salvo l'obbligo di cui all'articolo 96, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, possono provvedere all'immediato accompagnamento del conducente presso uno dei centri di cui all'articolo 90 della stessa legge al fine di fare eseguire gli accertamenti del caso. Il referto sanitario positivo deve essere tempestivamente rimesso al pretore per gli eventuali provvedimenti di competenza».

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal presente articolo, valutato in lire 500 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2632 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui all'articolo 90 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ove venga accertato lo stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'articolo 89 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e può disporre in via cautelare la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione.

5. Nell'articolo 91, terzo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo le parole: «La patente» sono inserite le seguenti: «oltre che nei casi previsti dall'articolo 132»; la lettera *h)* è soppressa.

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 19 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-*bis* (*Adeguamento della segnalazione stradale alle norme internazionali*). — 1. In attesa delle disposizioni che al riguardo saranno emanate in sede di riforma del codice della strada, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dei trasporti, ciascuno nell'ambito delle materie attribuite dal codice stesso, sono autorizzati ad adeguare con propri decreti gli articoli da 25 a 159 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, alle norme contenute nelle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale».

Art. 19.

1. Gli autoveicoli possono essere dotati di un segnalamento mobile plurifunzionale di soccorso che indichi le ragioni della fermata, conforme alle caratteristiche determinate da un decreto del Ministro dei trasporti, che deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I conducenti degli autoveicoli possono esporre il segnalamento in quei casi di fermata dovuti a situazioni di difficoltà e di emergenza indicate nel decreto del Ministro dei trasporti di cui al comma 1.

Art. 20.

1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, immatricolati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori.

2. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le cinture di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 devono essere del tipo approvato, recare il marchio di omologazione ai sensi del relativo decreto del Ministro dei trasporti 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 29 marzo 1983, e avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1 e 3.1.2 dell'allegato I al decreto medesimo.

Art. 21.

1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati prima del 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le cinture di sicurezza di cui al comma 1 possono essere, a scelta dell'utente, del tipo a tre punti, munite o meno di riavvolgitore, oppure del tipo subaddominale. Le cinture stesse devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16, della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Le disposizioni relative all'obbligo dell'equipaggiamento con cinture di sicurezza non si applicano ai veicoli non predisposti sin dall'origine con i punti di attacco specifici.

4. Sono esenti dall'obbligo dell'adozione delle cinture di sicurezza le automobili di interesse collezionistico iscritte negli appositi registri.

Art. 22.

1. I veicoli a motore della categoria M 1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza di tutti i posti a sedere previsti, in conformità con la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 20 luglio 1981, n. 81/576/CEE.

2. Le cinture di cui al comma 1 devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del citato decreto del Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1982.

Art. 23.

1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini minori di quattro anni, occupanti sia i sedili anteriori che posteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

2. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini dai quattro ai dieci anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1, soltanto se trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

4. Dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i passeggeri occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

5. Le caratteristiche della cintura di sicurezza e dei sistemi di tenuta, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

6. Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al comma 5 siano oggetto di direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

7. Il conducente del veicolo è responsabile delle violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, relative all'equipaggiamento con cinture di sicurezza e con sistemi di ritenuta ed alla loro utilizzazione, per ciascuna delle quali violazioni è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

8. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro dell'interno, stabilisce, con propri decreti, i casi di esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza e di utilizzare sistemi di ritenuta.

Art. 24.

1. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza sul territorio nazionale cinture di sicurezza per veicoli a motore e sistemi di ritenuta per bambini di tipo non approvato a norma della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire ventimilioni.

2. Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini, di tipo non approvato, posti in commercio ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro e alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L'autorità amministrativa competente per territorio è il prefetto.

Art. 25.

1. Ai fini previsti dall'articolo 132, comma 4, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito

dall'articolo 17 della presente legge, il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della sanità, stabilisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la rilevazione, da parte degli organi competenti, degli incidenti stradali dovuti all'uso di sostanze alcooliche.

Art. 26.

1. Nell'articolo 25 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 37, la lettera *e)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*e)* quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi i 550 chilogrammi, capaci di sviluppare su strada piana una velocità massima fino a 80 chilometri all'ora, con esclusione della sovralimentazione per i motori a benzina sia a due che a quattro tempi, e motore con massimo due cilindri dotato di cilindrata totale non superiore a 300 centimetri cubi per motori a benzina a due tempi od a 450 centimetri cubi per motori a benzina a quattro tempi, e non superiore a 800 centimetri cubi per motori Diesel. Deve inoltre essere assicurato che nel veicolo il vano di carico sia separato dal vano cabina attraverso una paratia facente parte della struttura e pertanto inamovibile senza pregiudizio della resistenza strutturale della scocca e idonea a tutelare la sicurezza dei due occupanti la cabina. Il vano di carico, se chiuso, deve essere sprovvisto di finestrature laterali e con una capienza non inferiore a 1,6 metri cubi e, se a cielo aperto, con una superficie utile di carico non inferiore a 1,6 metri quadrati. Detti veicoli, qualora superino anche uno dei limiti stabiliti per le caratteristiche sopra indicate, sono considerati autoveicoli».

Art. 27.

1. È demandato al Ministro dei trasporti definire con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le misure tecniche necessarie a garantire che il limite di velocità di cui all'articolo 25 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 37, e come da ultimo modificato dall'articolo 26 della presente legge, sia verificato e rispettato in ogni condizione, per cui i quadricicli devono essere costruiti ed equipaggiati in modo da impedire modifiche tecniche che possano comportare una variazione della velocità massima consentita. Nel medesimo decreto saranno definite le misure tecniche necessarie a garantire le destinazione dei quadricicli al solo trasporto merci secondo le norme di cui all'articolo 25 del predetto testo unico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1988.

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANNINO, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

L'art. 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 62/1974, poi modificato dall'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 79 *(Requisiti per guidare veicoli e condurre animali).* — Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;

b) anni quattordici per guidare ciclomotori;

c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dai commi dal primo al quinto dell'art. 69 e che non superino la velocità di 40 chilometri all'ora, la cui guida sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubi; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c); macchine operatrici;

e) anni diciotto per guidare autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo a pieno carico non superi 75 quintali;

f) anni diciotto per guidare i veicoli di cui al punto *e)* il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, superi i 75 quintali purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile;

g) anni ventuno per guidare i veicoli di cui alla lettera f), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.

A bordo di autoveicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti, uno di essi deve avere compiuto anni ventuno.

Chi guida veicoli a motore non può avere superato:

a) anni sessantacinque per guidare autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico sia superiore a 200 quintali;

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato di idoneità psico-fisica a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è punito, salvo quanto disposto nei successivi commi, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quindicimila a lire cinquantamila.

Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al primo comma, lettera *g)*, è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire quindicimila a lire cinquantamila.

Il minore degli anni diciotto, munito di patente per motoveicoli della categoria A, prevista dal successivo art. 80, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quindicimila a lire cinquantamila se trattasi di veicoli, e con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila se trattasi di animali.

Coloro che guidano veicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti, senza che almeno uno di essi abbia compiuto anni ventuno, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire diecimila a lire cinquantamila».

La misura minima e massima della sanzione pecuniaria è stata raddoppiata dall'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

Il settimo comma dell'art. 79 soprariportato, abrogato dalla legge qui pubblicata, comminava una sanzione amministrativa al minore di anni 21 che guidasse motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc.

Note all'art. 2:

— L'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 62/1974, poi modificato dall'art. 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 37, e dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 80 *(Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di autoveicoli e motoveicoli). — Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente.*

Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle rispettive categorie:

A) *motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 kg o di massa complessiva sino a 1300 kg;*

B) *motoveicoli, esclusi i motocicli; autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;*

C) *autoveicoli, esclusi quelli della categoria* D), *di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;*

D) *autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;*

E) *autoveicoli appartenenti alle categorie* B, C *e* D, *per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria* D; *altri autosnodati purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria* C.

I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 7,5 quintali.

I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B *e* C *speciali, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le patenti speciali di categoria* C *possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti di cui al terzo comma dell'art. 81. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di più di otto persone oltre il conducente.*

Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli della categoria B, rispettivamente da 6 a 12 mesi.

La validità della patente può essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse.

Sono abilitati a guidare motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubi o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 150 chilometri all'ora, i titolari di patenti di categoria A, che l'abbiano conseguita da almeno dodici mesi ed abbiano i prescritti requisiti psico-fisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento. Sono abilitati a guidare autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria B che l'abbiano conseguita da almeno due anni e di patente di categoria C che l'abbiano conseguita da almeno un anno ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento. [il presente comma è stato abrogato dall'art. 1 della legge n. 112/1988, pubblicata in questa stessa *Gazzetta Ufficiale, n.d.r.*].

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalità per l'accertamento di tali requisiti e per l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente [per effetto dell'abrogazione del comma precedente si ritiene che sia venuta meno la necessità di dover emanare tale decreto, *n.d.r.*]. *Con decreto interministeriale dei Ministri dei trasporti e dell'interno sono altresì stabilite le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida.*

I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare motocarrozzette o autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria C e C-E di età inferiore agli anni 21, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui al comma primo, lettera *f)* dell'art. 79; i titolari di patente di categoria D e D-E per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari debbono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile. Tale certificato non può essere rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici.

Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione a quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 543/69, saranno stabiliti i requisiti, le modalità e i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale.

Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune esibendo la patente per farvi annotare il mutamento.

Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

La pena di cui al precedente comma è ridotta di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A.

Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami di cui al successivo art. 85, guida senza essere munito della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire quattromila a lire diecimila.

Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza o il cambio di abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire quattromila a lire diecimila.

La patente è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, è inviata alla prefettura nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza ed è restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa».

La misura minima e massima dell'ammenda è stata raddoppiata dall'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

Il sedicesimo comma dell'art. 80 soprariportato, abrogato dalla legge qui pubblicata, comminava una sanzione amministrativa a chiunque, munito di patente di guida o di permesso internazionale rilasciato da uno Stato estero, e avendo stabilita la propria residenza in Italia, non avesse ottenuto una delle patenti previste dallo stesso articolo.

— La prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE che tratta l'istituzione della patente di guida comunitaria è pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 375/1 del 31 dicembre 1980. L'allegato I illustra il modello di patente di guida.

Nota all'art. 3:

La legge n. 1702/1962 stabiliva l'obbligo di indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida.

Note all'art. 4:

— La lettera *c*) del comma 4 dell'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, nel testo di cui alla legge qui pubblicata, è stata abrogata dall'art. 2 della legge n. 112/1988, pubblicata in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

— Il sesto comma dell'art. 24 della legge n. 210/1985 è il seguente: «Fino alla riforma del Ministero dei trasporti, nel cui quadro troverà adeguata sistemazione, il servizio sanitario, già appartenente all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, continua ad esercitare il controllo sul personale e sull'ambiente di lavoro conformemente al disposto dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale)».

— Per il testo del tredicesimo comma dell'art. 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale si veda l'art. 13 della legge qui pubblicata.

— Le disposizioni attuative dell'ultimo comma dell'art. 81 del citato testo unico, nella precedente stesura, sono contenute nell'art. 470 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Nota all'art. 5:

Il terzo comma dell'art. 82 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale era così formulato: «Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i requisiti morali potranno essere accertati dopo il rilascio della patente».

Nota all'art. 6:

L'art. 83 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come modificato dall'art. 1 del D.L. 11 agosto 1975, n. 367, convertito nella legge 10 ottobre 1975, n. 486, e dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 83 (*Esercitazioni di guida*). — *A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.*

L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

Per gli aspiranti all'ottenimento della patente per la guida di motoveicoli non si applicano le norme di cui al comma precedente.

Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida debbono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica P. Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta scuola guida. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate con decreto del Ministro dei trasporti.

Le esercitazioni su veicoli nei quali non può prendere posto oltre al conducente, altra persona munita di patente, sono consentite in luoghi poco frequentati.

L'autorizzazione è valida per sei mesi.

Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida *ai sensi del comma secondo, è punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire ottocentomila.*

Chiunque guida senza l'autorizzazione per la esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida *ai sensi del comma secondo,* è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Le stesse pene si applicano alla persona che funge da istruttore».

L'art. 33 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ha previsto che non costituissero reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro la contravvenzione di cui al sesto comma dell'art. 83 soprariportato, la cui entità è stata fissata da lire duecentomila a lire duemilioni dall'art. 38 della medesima legge.

Note all'art. 7:

— Il testo vigente degli articoli 1 e 3 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) è il seguente:

«Art. 1. — Possono essere diffidati dal questore:

1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;

2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti;

3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere;

4) coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o a sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero a esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso, o a gestire abitualmente bische clandestine, o infine ad esercitare abitualmente scommesse abusive nelle corse;

5) coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume.

Il questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si farà luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti».

«Art. 3. — Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante la diffida del questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurarne un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia».

— La legge n. 845/1978 riguarda la legge quadro in materia di formazione professionale.

Note all'art. 8:

— Il terzo comma dell'art. 4 della legge n. 625/1978, concernente, fra l'altro, provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, prevede che: «Gli esami per le patenti di guida delle categorie A, B e C possono essere effettuati anche dagli impiegati di ruolo della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dagli impiegati del ruolo della carriera di concetto della stessa Direzione generale con titolo di studio diverso da quelli indicati nel secondo comma del presente articolo nonché dagli impiegati del ruolo della carriera esecutiva della suddetta Direzione generale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché abilitati a seguito di appostito corso di qualificazione».

— Il primo comma dell'art. 82 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è così formulato: «Non possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1967, n. 1423».

Nota all'art. 9:

L'art. 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 62/1974, poi modificato dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 86 (*Guida delle macchine agricole, carrelli e macchine operatrici*). — *Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui al secondo comma dell'art. 80 e precisamente*:

a) *della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'art. 79, primo comma, lettera* c);

b) *della categoria B, per la guida delle macchine agricole nonché delle macchine operatrici.*

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti A e B speciali, previste dal quarto comma dell'art. 80.

Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma precedente stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito con le sanzioni previste dal tredicesimo comma dell'art. 80».

Nota all'art. 10:

L'art. 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come modificato dall'art. 5 della legge n. 62/1974 e dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 87 (*Validità della patente di guida*). — *Le patenti di guida valevoli per le categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli della categoria B e per quella dei veicoli delle categorie B e C.*

La patente di guida per veicoli delle categorie A, B e C speciali, rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.

Chiunque munito di patente per autoveicoli e motoveicoli, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria diversa da quelle per le quali la patente è valida, ovvero pur guidando veicoli della stessa categoria in servizio pubblico è munito di patente ad uso privato, a meno che, in quest'ultima ipotesi, guidi un autoveicolo della categoria E, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila; qualora sia munito di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A è punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque, munito di patente per macchine motoveicoli della categoria F, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero munito di patente per autoveicoli o motoveicoli delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria o tipo diverso, è punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque, munito di patente di guida per motoveicoli e autoveicoli, guida senza i prescritti requisiti i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al settimo comma dell'art. 80, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quindicimila a lire quarantamila [il presente comma è stato abrogato dall'art. 3 della legge n. 112/1988, pubblicata in questa stessa *Gazzetta Ufficiale, n.d.r.*]».

La misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di cui al terzo e al quarto comma è stata quintuplicata dall'art. 113, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; quella di cui all'ultimo comma è stata raddoppiata dal quarto comma del medesimo articolo.

Nota all'art. 11:

L'art. 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come modificato dall'art. 6 della legge n. 62/1974, dall'art. 3 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 88 (*Durata e conferma della validità della patente di guida*). — *Le patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B sono valide per anni 10; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni.*

La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B speciali rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella per autoveicoli delle categorie C e D sono valide per cinque anni.

Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.

L'accertamento delle condizioni previste all'articolo 81, terzo comma, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80, deve essere effettuato ogni 2 anni. Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici.

La validità della patente può essere confermata da ogni prefettura: a tal fine occorre presentare un certificato medico, di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'articolo 81, primo comma, dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Nel caso dell'articolo 80, quarto e settimo comma, la visita è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 81, terzo comma.

Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

La patente è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed è inviata alla prefettura presso la quale il titolare dichiara di voler chiedere la conferma di validità».

La misura minima e massima della sanzione pecuniaria è stata quintuplicata dall'art. 113, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

Nota all'art. 12:

La legge n. 97/1986 concerne: «Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi».

Note all'art. 13:

— L'art. 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come modificato dall'art. 2 della legge 9 luglio 1967, n. 572, e dagli articoli 13 e 17 della legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 91 *(Sospensione e revoca della patente di guida)*. — La patente di guida è sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata quando il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi dell'art. 89.

La patente può essere sospesa dal prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

La patente *oltre che nei casi previsti dall'articolo 132* [per il testo si veda l'art. 17 della legge qui pubblicata, *n.d.r.*] è sospesa dal prefetto per un periodo da uno a tre mesi quando il titolare sia incorso in più violazioni delle seguenti norme di comportamento, anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati:

a) obbligo di osservare i limiti massimi di velocità, salvo i casi punibili ai sensi del comma ottavo dell'art. 103;

b) obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola sulle strade se, fuori dei centri abitati, proviene da un luogo non soggetto a pubblico passaggio;

c) obbligo di dare la precedenza a chi circola su strada con precedenza, ovvero, se le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora esista tale obbligo;

d) divieto di sorpasso a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità;

e) divieto di sorpasso di autotreni, di autoarticolati, di autosnodati o di autocarri con autotreni la cui motrice non sia un'autovettura, con autoarticolati o con autosnodati;

f) obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante nell'incrocio con altri veicoli;

g) obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente;

h) [lettera soppressa dall'art. 17 della legge qui pubblicata];

i) divieto di circolare contromano in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o di ogni altro caso di scarsa visibilità.

Qualora più violazioni delle norme di comportamento indicate nel precedente comma siano commesse nel periodo di un anno, la sospensione della patente è disposta da due a sei mesi.

La patente è sospesa dal prefetto per un periodo da quattro a otto mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto, quando il titolare sia sorpreso alla guida di un veicolo che, destinato ad uso privato, sia adibito ad uso pubblico, o che sia adibito ad uso pubblico diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione.

La patente è sospesa dal prefetto, per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravissime o gravi e in ogni caso di investimento di persona, se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il provvedimento di sospensione della patente è comunicato dal prefetto, entro otto giorni, all'autorità giudiziaria inquirente. Questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne dà notizia al prefetto, il quale dispone la revoca della sospensione stessa, sempreché essa non sia stata disposta per altra causa.

Nel caso di condanna l'autorità giudiziaria dispone con la sentenza la sospensione della patente da sei mesi a tre anni e, nei casi di particolare gravità, la revoca. In tale ipotesi non può essere rilascata una nuova patente.

Nel caso di assoluzione viene data notizia della sentenza al prefetto, il quale revoca la sospensione, sempreché essa non sia stata disposta per altra causa.

I provvedimenti prefettizi di sospensione della patente, di cui ai commi terzo, quarto e quinto [*rectius:* sesto], sono adottati sentito l'Ispettorato della motorizzazione civile.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a fornire al prefetto e all'ispettorato gli elementi di fatto relativi all'investimento o alla non ottemperanza all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita.

La restituzione della patente sospesa ai sensi dei commi precedenti può essere subordinata a revisione a termini dell'art. 89.

La sospensione è annotata sulla patente.

La patente è revocata dal prefetto:

1) *quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;*

2) *quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 82, comma primo;*

3) *quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneità ai sensi dell'articolo 89, risulti non più idoneo;*

4) *quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.*

Nei casi previsti dai commi sesto e settimo [*rectius:* settimo e ottavo], il cancelliere presso l'autorità giudiziaria che ha emesso i relativi provvedimenti ne dà notizia al prefetto.

Avverso i provvedimenti del prefetto è ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale, se la sospensione sia stata disposta ai sensi del comma secondo, decide entro sessanta giorni, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno».

Nota all'art. 14:

Il testo dell'intero art. 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è riportato nelle note all'art. 13.

Nota all'art. 15:

Per il nuovo testo dell'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale si veda l'art. 4 della legge qui pubblicata.

Note all'art. 16:

— Gli allegati II e III della prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 80/1263/CEE (v. anche nelle note all'art. 2) trattano rispettivamente dei requisiti minimi per gli esami di guida e delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e psichica.

— Il secondo comma dell'art. 471 del regolamento approvato con D.P.R. n. 420/1959 prevedeva che: «Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche e/o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza e/o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati».

Note all'art. 17:

— L'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è così formulato:

«Art. 137 *(Espletamento dei servizi di polizia stradale)*. — L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, spetta, in via principale, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, comma primo, lettera *a)* spetta inoltre:

a) ai funzionari dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Ispettorato della viabilità del Ministero dei lavori pubblici, del Genio civile, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale nonché a quelli degli uffici tecnici delle province e dei comuni;

b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale, costituiti in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno;

c) agli agenti giurati dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere stradale.

L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, comma primo, lettere *b), c)* e *d)* spetta inoltre agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale indicati nel comma secondo, lettera *b)*, del presente articolo.

Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per i lavori pubblici e per i trasporti è stabilito il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale».

— Il quarto comma dell'art. 96 della legge n. 685/1975 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e l'art. 90 della stessa legge così dispongono:

«Art. 96, quarto comma. — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno inoltre l'obbligo di accompagnare al presidio sanitario più vicino chiunque sia colto in stato di intossicazione acuta, derivante dal presumibile uso di sostanze stupefacenti o psicotrope».

«Art. 90. — La cura e la riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope sono affidate ai normali presidi ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella regione, con esclusione degli ospedali psichiatrici.

In esecuzione delle attribuzioni previste dall'articolo 2 le regioni organizzano, dirigono e coordinano sul loro territorio le attività curative di cui al precedente comma delegando tali servizi alle province e ai comuni. Ugualmente le regioni devono operare per il reinserimento sociale di coloro che, essendo dediti all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno bisogno di assistenza sociale a scopo di prevenzione o di riabilitazione.

Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, ai fini sopra indicati in ogni regione sono costituiti i seguenti organi:

1) un comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, avente compiti di coordinamento e di controllo regionale sugli organi e gli enti abilitati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti di cui al primo comma, nonché di raccolta dei dati statistici;

2) uno o più centri medici e di assistenza sociale, costituiti secondo le necessità locali, aventi come loro finalità:

a) di fornire l'ausilio specialistico occorrente ai luoghi di cura, ai centri ospedalieri e sanitari locali ed ai singoli medici;
b) di determinare le più idonee terapie di disintossicazione, operando i necessari interventi e controlli sull'attività dei presidi sanitari;
c) di attuare ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistiti, interessando in via prioritaria, quando è possibile, la famiglia.

L'istituzione del comitato regionale e dei centri innanzi indicati, può essere inquadrata dalle regioni in organi di prevenzione e di intervento curativo, riabilitativo e di assistenza sociale, aventi finalità più ampie e ricomprendenti la prevenzione e la cura dell'alcoolismo, l'educazione sanitaria e sociale contro altre intossicazioni voluttuarie e gli strumenti per prevenire le forme di devianza che richiedono analoghi modi d'intervento».

— L'art. 89 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è così formulato:

«Art. 89 *(Revisione della patente di guida)*. — I prefetti e gli ispettorati della motorizzazione civile possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o della idoneità».

— Per il testo vigente dell'art. 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale si veda nelle note all'art. 13.

Note all'art. 20:

— Il D.M. 29 marzo 1974 concerne: «Norme relative alla omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento».

I veicoli a motore della categoria M_1 sono i veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad una tonnellata e aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

— Il D.M. 28 dicembre 1982 reca: «Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda la installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta. Norme relative alla omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei veicoli a motore». Si riportano i punti 3.1.1. e 3.1.2. del relativo allegato I:

«3.1.1. per i posti laterali anteriori, cinture a 3 punti, munite di riavvolgitori con dispositivo di bloccaggio di emergenza (punto 1.8.4.) a sensibilità multipla; tuttavia;

3.1.1.1. per il posto del passeggero, sono ammessi i riavvolgitori con dispositivo di bloccaggio automatico (punto 1.8.3.);

3.1.1.2. per il posto del passeggero dei veicoli appartenenti alla categoria M_2, sono considerate sufficienti le cinture subaddominali, provviste o meno di riavvolgitori, allorché il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento definita nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE. [Attuata con decreto ministeriale 5 agosto 1974, pubblicato a pag. 16 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974 - Concerne finiture interne dei veicoli della categoria M_1].

Per quanto riguarda le cinture, il parabrezza è considerato parte della zona di riferimento quando può entrare in contatto statico con il dispositivo di prova, secondo il metodo descritto nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE;

3.1.2. nei posti centrali anteriori, cinture a tre punti provviste o meno di riavvolgitori;

3.1.2.1. tuttavia, per i posti centrali anteriori, sono considerate sufficienti le cinture subaddominali, provviste o meno di riavvolgitori, se il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento definitiva nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE;

per quanto riguarda le cinture, il parabrezza è considerato parte della zona di riferimento se può entrare in contatto statico con il dispositivo di prova, secondo il metodo descritto nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE;

3.1.2.2. in deroga ai punti 3.1.2. e 3.1.2.1. e fino al 1° gennaio 1979, ogni posto centrale anteriore potrà avere solo una cintura subaddominale, provvista o meno di riavvolgitori».

Nota all'art. 21:

Per il D.M. 29 marzo 1974 si veda nelle note all'art. 20.

Note all'art. 22:

— Per il D.M. 29 marzo 1974 si veda nelle note all'art. 20.

— La direttiva n. 81/576/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 209 del 29 luglio 1981, modifica la direttiva n. 77/541/CEE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 220 del 29 agosto 1977), concernente le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, estendendone tra l'altro il campo di applicazione a tutti i veicoli delle categorie M ed N.

— Per il D.M. 28 dicembre 1982 si veda nelle note all'art. 20.

Note all'art. 23:

— Per i veicoli a motore della categoria M_1 di cui al D.M. 29 marzo 1974 si veda nelle note all'art. 20. I veicoli a motore della categoria N_1 sono i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad una tonnellata ma non superiore a 3,5 tonnellate.

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 942/1973 (Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi) è il seguente:

«Art. 9. — A richiesta del produttore o del costruttore un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti può essere omologato, in alternativa a quanto prescritto dall'articolo 1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile».

Note all'art. 24:

— Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale):

«Art. 13 (*Atti di accertamento*). — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti».

Si trascrivono, per opportuna conoscenza, il primo comma dell'art. 333 e i primi due commi dell'art. 334 del codice di procedura penale soprarichiamati:

«Art. 333, primo comma. — Non si può cominciare la perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti ad essa dopo un'ora dal tramonto e prima di un'ora avanti la levata del sole».

«Art. 334, primo e secondo comma. — All'imputato e a chi abita o possiede il luogo in cui è eseguita un perquisizione domiciliare è consegnata nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto del giudice con invito orale di assistervi o farsi rappresentare da persona che sia sul posto. La copia, se non può essere consegnata alle indicate persone, è consegnata, e l'invito è fatto, ad un congiunto o domestico, al portiere o ad un vicino se vi si trovi, purché abbia capacità di essere testimonio ad atti processuali.

Se le dette formalità non possono essere compiute, ne è fatta menzione nel processo verbale».

— Il testo dell'art. 20 della citata legge n. 689/1981 è il seguente:

«Art. 20 (*Sanzioni amministrative accessorie*). — L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa».

— Il D.P.R. n. 571/1982 reca norme di attuazione di taluni articoli della predetta legge n. 689/1981. Il capo II di tale decreto concerne modalità del sequestro di cose, veicoli e natanti.

Nota all'art. 26:

L'art. 25 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 37/1987, poi modificato dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 25 (*Motoveicoli*). — 1. I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 centimetri cubi con due, tre o quattro ruote si dividono in:

a) motocicli e motocarrozzette; veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone;

b) motocarri; veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

c) motoveicoli a tre ruote per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;

d) motoveicoli a tre ruote per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera *f)* dell'art. 26;

e) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi i 550 chilogrammi, capaci di sviluppare su strada piana una velocità massima fino a 80 chilometri all'ora, con esclusione della sovralimentazione per i motori a benzina sia a due che a quattro tempi, e motore con massimo due cilindri dotato di cilindrata totale non superiore a 300 centimetri cubi per motori a benzina a due tempi od a 450 centimetri cubi per motori a benzina a quattro tempi, e non superiore a 800 centimetri cubi per motori Diesel. Deve inoltre essere assicurato che nel veicolo il vano di carico sia separato dal vano cabina attraverso una paratia facente parte della struttura e pertanto inamovibile senza pregiudizio della resistenza strutturale della scocca e idonea a tutelare la sicurezza dei due occupanti la cabina. Il vano di carico, se chiuso, deve essere sprovvisto di finestrature laterali e con una capienza non inferiore a 1,6 metri cubi e, se a cielo aperto, con una superficie utile di carico non inferiore a 1,6 metri quadrati. Detti veicoli, qualora superino anche uno dei limiti stabiliti per le caratteristiche sopra indicate, sono considerati autoveicoli.

2. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza.

3. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2.500 chilogrammi».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 415):

Presentato dal Ministro dei trasporti (MANNINO) il 7 settembre 1987.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 22 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 9ª, 10ª e 12ª e giunta CEE.

Esaminato dalla 8ª commissione il 30 settembre, il 1° e 22 ottobre e il 26 novembre 1987.

Relazione scritta unica con d.d.l. S. 310 e S. 312 annunciata il 15 dicembre 1987 (sen. PICANO), relatore.

Esaminato ed approvato in aula il 17 dicembre 1987.

Camera dei deputati (atto n. 2113):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 20 gennaio 1988, con pareri delle commissioni I, II, III, V, X e XII.
Esaminato dalla IX commissione il 9 febbraio 1988.
Trasferita in sede legislativa il 1° marzo 1988.
Esaminato dalla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 2, 8 e 9 marzo 1988.
Approvato il 10 marzo 1988.

88G0149

LEGGE 24 marzo 1988, n. 112.

Modifiche a taluni articoli del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È abrogato il settimo comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. La disposizione contenuta nella lettera *c)* del quarto comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Per il testo del settimo comma dell'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, abrogato dal presente articolo, si veda nelle note all'art. 2 della legge n. 111/1988, pubblicata in questa stessa *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 2:

Per il testo della lettera *c)* del quarto comma dell'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, abrogata dal presente articolo, si veda l'art. 4 della legge n. 111/1988, pubblicata in questa stessa *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 3:

Per il testo dell'ultimo comma dell'art. 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, abrogato dal presente articolo, si veda la nota all'art. 10 della legge n. 111/1988, pubblicata in questa stessa *Gazzetta Ufficiale.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2450):

Presentato dall'on. LUCCHESI il 9 marzo 1988.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 10 marzo 1988 con parere della commissione II.
Esaminato dalla IX commissione e approvato con assorbimento del 710-*ter* e 1021-*ter* il 10 marzo 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 931):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 10 marzo 1988 con parere della commissione 2ª.
Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 17 marzo 1988.

88G0150

DECRETO-LEGGE 11 aprile 1988, n. 113.

Modificazioni del sistema sanzionatorio per gli scarichi in mare da navi o aeromobili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire una più puntuale disciplina del sistema sanzionatorio relativo agli scarichi in mare aperto da navi o da aeromobili, anche al fine di assicurare la continuità dell'attività produttiva in presenza di autorizzazioni amministrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'ambiente, di grazia e giustizia, delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'articolo 24-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 3 della legge 2 maggio 1983, n. 305, è sostituito dal seguente:

«Art. 24-*bis*. — Si applica la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico, effettuato in mare da navi o da aeromobili senza autorizzazione, contiene sostanze o materiali per i quali le convenzioni internazionali sanciscono il divieto di scarico».

Art. 2.

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è aggiunto in fine il seguente comma:

«La legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, disciplina, anche agli effetti penali, gli scarichi in mare da navi o da aeromobili in conformità alle convenzioni internazionali di cui all'articolo 11 della medesima legge».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
GRANELLI, *Ministro delle partecipazioni statali*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 20

88G0165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1988, n. 114.

Ulteriore proroga della durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, concernente la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1987, n. 335, recante proroga per mesi sei della predetta concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1988, n. 38, recante un'ulteriore proroga di due mesi della concessione medesima;

Considerato che per effetto delle predette proroghe la vigente concessione alla RAI andrà a scadere il 10 aprile 1988;

Visto l'orientamento del Consiglio dei Ministri espresso nella riunione del 30 marzo 1988;

Rilevata la necessità di prorogare ulteriormente per il periodo di due mesi la durata della concessione al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista l'adesione alla proroga espressa dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1988;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. La durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è ulteriormente prorogata sino alla data di approvazione della nuova convenzione e comunque per non oltre due mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 19

88G0166

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 marzo 1988.

Ampliamento della competenza per materia della dogana di terza categoria di Trani, dipendente dalla circoscrizione doganale di Bari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto l'art. 1, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83 (643), relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci fra Stati membri previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, che modifica l'art. 9 del suddetto testo unico;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1986 con il quale la competenza per materia della dogana di terza categoria di Trani, dipendente dalla circoscrizione di Bari, è stata elevata dal punto 3 al punto 2 della tabella *C* allegata al decreto ministeriale 18 dicembre 1972;

Ritenuta la necessità di adeguare alle consolidate esigenze economiche locali l'attività della dogana di Trani;

Considerato che, a tal fine, si rende necessario estendere la competenza per materia della suindicata dogana alle seguenti operazioni relative a merci di pertinenza di aziende con sede e/o stabilimento al di fuori della sua competenza territoriale: esportazioni di prodotti ortofrutticoli, esportazioni di calzature, indumenti, confezioni in genere e loro parti; esportazioni di marmi;

Decreta:

Articolo unico

La competenza per materia della dogana di terza categoria di Trani, di cui alla nota 2) riportata in calce alla tabella *C)* allegata al decreto ministeriale 18 dicembre 1972, stabilita con decreto ministeriale 25 giugno 1986, viene estesa anche alle seguenti operazioni relative a merci di pertinenza di aziende con sede e/o stabilimento al di fuori della sua competenza territoriale:

esportazioni di prodotti ortofrutticoli;

esportazioni di calzature, indumenti, confezioni in genere e loro parti;

esportazioni di marmi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1988

Il Ministro: GAVA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 18 dicembre 1972 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dicembre 1972) concerne: «Delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali. Dogane principali e dogane secondarie. Categorie delle dogane. Sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana. Competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria». La tabella *C*, oltre a recare l'elenco delle dogane principali e di quelle secondarie a ciascuna di esse aggregate e le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, indica la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria. Nelle note alla predetta tabella i punti 2 e 3 prevedono, rispettivamente:

«(2) Dogana abilitata a compiere le seguenti operazioni:

a) operazioni di imbarco su navi di ogni specie di generi per provvista di bordo nonché di imbarco di oggetti per dotazione di bordo senza intervento di cantieri o di altri assuntori specializzati;

b) operazioni di spedizione in cabotaggio e di reingresso;

c) operazioni relative al movimento dei viaggiatori da e per l'estero;

d) operazioni relative al traffico internazionale di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18 (escluso ultimo comma);

e) operazioni di ogni specie relative a merci di pertinenza delle aziende industriali e commerciali con deposito o stabilimento insediato nell'ambito del territorio di competenza della dogana;

f) spedizione in cauzione in esenzione da vista verso altre dogane di merci in arrivo dall'estero;

g) scarico di bollette di cauzione e documenti equipollenti emessi da dogane interne per l'uscita di merci dal territorio doganale.

(3) Dogana abilitata a compiere le seguenti operazioni:

a) operazioni di imbarco su navi di ogni specie di generi per provvista di bordo nonché di imbarco di oggetti per dotazioni di bordo senza intervento di cantieri o di altri assuntori specializzati;

b) operazioni di spedizione in cabotaggio e di reingresso;

c) operazioni relative al movimento dei viaggiatori da e per l'estero;

d) operazioni relative al traffico internazionale di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18 (escluso ultimo comma);

e) operazioni di ogni specie relative a merci di pertinenza delle aziende industriali e commerciali con deposito o stabilimento insediato nell'ambito del territorio di competenza della dogana, con esclusione di quelle riguardanti merci che formano oggetto della politica agricola comune e di quelle che comportano restituzioni o abbuoni di diritti o di imposte, salvo quanto previsto dalla lettera *a)*;

f) spedizione in cauzione in esenzione da visita verso altre dogane di merci in arrivo dall'estero;

g) scarico di bollette di cauzione e documenti equipollenti emessi da dogane interne per l'uscita di merci dal territorio doganale».

— Il testo dell'art 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, come modificato dall'art. 1, punto 1, della legge n. 254/1985 è il seguente:

«Art. 9 *(Istituzione, soppressione e determinazione delle competenze delle dogane). — Il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce: i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione; la categoria di ciascuna dogana e la competenza per materia di quelle di seconda e terza categoria; i punti della linea doganale da attraversare e le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti ed il competente ufficio doganale per l'entrata e per l'uscita delle merci; il periodo di funzionamento delle sezioni di cui al penultimo comma dell'art. 7.*

Le facoltà delle sezioni doganali, dei posti doganali e dei posti di osservazione sono stabilite, nei limiti di competenza della dogana dalla quale dipendono, dal capo della circoscrizione doganale.

I controlli e le formalità di frontiera relativi a merci e veicoli viaggianti sotto determinati regimi doganali ovvero aventi determinate destinazioni geografiche possono essere ripartiti selettivamente, secondo criteri prestabiliti con decreti del Ministero delle finanze, tra più uffici doganali di frontiera operanti nella medesima area di confluenza delle correnti di traffico o nella stessa zona portuale, al fine di assicurare lo scorrimento dei traffici internazionali.

La istituzione di una sezione doganale, quando viene richiesta da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, è subordinata all'impegno da parte del richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell'ufficio nonché di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilità della sezione stessa».

— Il D.M. 25 giugno 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 4 agosto 1986.

Note al dispositivo:

— Il testo dei punti 2 e 3 della tabella *C* allegata al D.M. 18 dicembre 1972 è riportato nelle note alle premesse.

— Per il D.M. 25 giugno 1986 si veda nelle note alle premesse.

88A1547

DECRETO 30 marzo 1988.

Aggiornamento degli ammontari minimi di riferimento per l'ottenimento del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del Paese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la VIII direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 6 dicembre 1979 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, concernente le modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del Paese;

Visto l'art. 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di attuazione della citata VIII direttiva;

Visto il quinto comma del citato art. 38-*ter* il quale stabilisce che il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede con apposito decreto ad adeguare gli ammontari minimi di riferimento per l'ottenimento del rimborso quando il mutamento del tasso di conversione dell'unità di conto europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si è tenuto conto nell'ultima determinazione degli ammontari di riferimento;

Ritenuta la necessità di aggiornare gli attuali importi di L. 250.000 e L. 35.000 indicati nel primo comma del già citato art. 38-*ter* al nuovo tasso di conversione dell'unità di conto europea alla data del 31 dicembre 1987 fissato in L. 1.521,66;

Decreta:

Art. 1.

Gli importi di L. 250.000 e di L. 35.000 stabiliti dall'art. 38-*ter*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti relativi, rispettivamente, a periodi infrannuali ed annuali, sono elevati a L. 304.000 e L. 38.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1988

Il Ministro delle finanze
GAVA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A1549

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 marzo 1988.

Accertamento dell'importo dei certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso variabile, con godimento 18 novembre 1986, convertiti in certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso fisso dell'8,75% annuale, con godimento 18 novembre 1987, di durata sessennale e determinazione dei loro segni caratteristici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto della Direzione generale del tesoro n. 625785/66-AU-123 del 12 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novembre 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile al portatore, della durata di sette anni, con godimento 18 novembre 1986, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 500 miliardi;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 7 del suddetto decreto del 12 novembre 1986, ove si prevede:

che i portatori dei titoli possono richiedere, nel periodo dal 18 al 30 novembre 1987, la conversione dei medesimi in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,75% annuale, di durata sessennale con godimento 18 novembre 1987;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso;

Visto il decreto della Direzione generale del Tesoro n. 426161/66 - p.g. - 46 - del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui fra l'altro, è stato modificato l'art. 6 del suddetto decreto del 12 novembre 1986, disponendo che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo della cedola relativa ad un ipotetico taglio da lire un milione, determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Visto altesì, l'art. 16 del citato decreto del 12 novembre 1986, ove si dispone che i certificati a tasso fisso, risultanti dalle operazioni di conversione di quelli a tasso variabile, verranno allestiti secondo le caratteristiche da indicare col medesimo decreto con cui si provvede ad accertare l'importo dei certificati stessi;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che, al termine delle operazioni di conversione dei titoli in parola, l'importo dei certificati convertiti in titoli a tasso fisso è risultato pari a L. 90.000.000 e che, pertanto, l'ammontare dei certificati a tasso variabile si riduce a L. 499.910.000.000;

Visto il decreto della Direzione generale del Tesoro del 22 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1987, con cui si è provveduto a determinare nella misura dell'11,15% il tasso di interesse annuale da corrispondersi sulla seconda cedola — di scadenza 18 novembre 1988 — dei suddetti certificati di credito a tasso variabile, relativamente alla quota dei medesimi non convertita in titoli a tasso fisso;

Visto l'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale del 12 novembre 1986, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, della durata di sette anni, con godimento 18 novembre 1986, convertiti in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,75%, di durata sessennale, con godimento 18 novembre 1987, ammonta a L. 90.000.000.

Di conseguenza, l'importo dei suddetti certificati a tasso variabile si riduce, dalle iniziali lire 500 miliardi, a L. 499.910.000.000.

Art. 2.

L'onere per gli interessi lordi da corrispondere alla scadenza del 18 novembre 1988 sui C.C.T. a tasso variabile e su quelli a tasso fisso. di cui al precedente art. 1, tenuto conto di quanto disposto dal citato decreto ministeriale del 7 aprile 1987, sarà pertanto di complessive L. 55.747.215.000, così ripartite:

L. 55.739.340.300 per la seconda cedola dei C.C.T. a tasso variabile con godimento 18 novembre 1986, circolanti per l'importo di L. 499.910.000.000 (tasso: 11,15%);

L. 7.874.700 per la prima cedola dei C.C.T. a tasso fisso con godimento 18 novembre 1987, circolanti per l'importo di L. 90.000.000 (tasso: 8,75%).

L'onere suddetto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del citato decreto del 12 novembre 1986, le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro a tasso fisso, con godimento 18 novembre 1987, di durata sessennale, da allestirsi in sostituzione di quelli a tasso variabile emessi col provvedimento stesso sono determinate come segue.

I suddetti certificati di credito a tasso fisso, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 6 cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,75% EX CONVERTIBILE» «18 NOVEMBRE 1987-1993».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione

del titolo, dell'interesse annuo lordo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e le diciture: «IL DIRETTORE GENERALE» (Ranuzzi), «VISTO PER LA CORTE DEI CONTI» (Spanò), «IL PRIMO DIRIGENTE» (Marzio); nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,75% EX CONVERTIBILE» «18 NOVEMBRE 1987-1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e dell'importo lordo relativo, nonché del numero di codice ABI; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli in alto, è indicato il numero della cedola, nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 5, 6 e 8 del decreto ministeriale n. 625785/66-AU-123 del 12 novembre 1986, modificati dal decreto ministeriale n. 426161/66-p.g.-46 del 7 aprile 1987, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,75% EX CONVERTIBILE» «18 NOVEMBRE 1987-1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;
il valore nominale stampato in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché le firme del direttore generale, del rappresentante della Corte dei conti e del primo dirigente, stampati tipograficamente.

I colori impiegati, rispettivamente, per la cornice e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio.

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: mattone.

Il presente decreto, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1988
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 303

88A1553

DECRETO 7 aprile 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro viene effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 15 aprile 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 luglio 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 97,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo); R (lire 5 miliardi); S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire;

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 aprile 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1988
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 363

88A1550

DECRETO 7 aprile 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro viene effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 15 aprile 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 14 ottobre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 95,01 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 aprile 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1988
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 364

88A1551

DECRETO 7 aprile 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 15 aprile 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 aprile 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 90,15 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi gravera sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 aprile 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1988
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 365

88A1552

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 dicembre 1987.

Quarta variazione al bilancio di previsione del fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1987.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione del Fondo per la mobilità della manodopera;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Visto il proprio decreto del 30 gennaio 1987 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1987;

Visti gli atti relativi alla realizzazione del progetto di alfabetizzazione informatica;

Considerato che la commissione delle Comunità europee ha effettuato il versamento di L. 226.250.000 a saldo del contributo a carico del Fondo sociale europeo;

Considerato, altresì, che la predetta somma deve essere erogata agli operatori formativi del citato progetto;

Ritenuta, quindi, la necessità in relazione a tale esigenza di apportare le conseguenti modificazioni agli stanziamenti di alcuni capitoli di bilancio del Fondo per la mobilità della manodopera;

Decreta:

Al bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte I - ENTRATE

In aumento:

Cap. 5215. — Entrate eventuali e diverse	L. 226.250.000
Totale entrate . . .	L. 226.250.000

Parte II - SPESE

In aumento:

Cap. 1404. — Spese per il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi a concorso dei fondi comunitari o internazionali (art. 18, lettera *g)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	L. 226.250.000
Totale a pareggio . . .	L. 226.250.000

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: FORMICA

88A1555

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 31 dicembre 1987.

Determinazione delle dotazioni organiche dei lavoratori e dei dipendenti dell'Ente autonomo del porto di Trieste, del Consorzio autonomo del porto di Genova e del Provveditorato al porto di Venezia.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1987, n. 26;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1987, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma primo, della citata legge, sono state determinate, per l'anno 1987, le dotazioni organiche dei lavoratori e dei dipendenti degli enti e delle aziende portuali;

Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali e degli enti e delle aziende portuali;

Preso atto che il Consorzio autonomo del porto di Napoli, il Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia, l'Ente autonomo del porto di Palermo, le Aziende dei mezzi meccanici di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina non hanno presentato richieste di rideterminazione in diminuzione delle rispettive dotazioni organiche per l'anno 1988;

Visto il progetto di riorganizzazione aziendale del'Ente autonomo del porto di Trieste che, tenuto conto delle effettive necessità dei traffici e dei propri compiti istituzionali, amministrativi ed operativi, prevede una ulteriore riduzione delle dotazioni organiche per l'anno 1988;

Vista la richiesta del Consorzio autonomo del porto di Genova che, pur confermando per l'anno 1988 la dotazione organica complessiva fissata con il richiamato decreto interministeriale del 13 febbraio 1987, evidenzia l'opportunità di apportare modifiche alla distribuzione interna nelle categorie e qualifiche professionali per effetto dei processi di riconversione tecnico-professionale in corso nonché per esigenze organizzative in relazione alla presenza di proprio personale, previo distacco, presso le società partecipate;

Vista la richiesta del Provveditorato al porto di Venezia che tiene anche conto del passaggio del personale dipendente alla nuova società concessionaria prevista dal primo comma della legge 24 dicembre 1986, n. 938 (gestione dell'aeroporto di Venezia);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1988 la dotazione organica dell'Ente autonomo del porto di Trieste è fissata in ottocentocinquanta unità ed è rideterminata come segue:

dirigenti	7
impiegati amministrativi	156
impiegati operativi	212
impiegati tecnici	30
operai operativi	250
operai manutenzione	150
operai servizi	45
Totale . . .	850

I lavoratori dell'Ente autonomo del porto di Trieste da collocare fuori produzione con decorrenza 1° gennaio 1988, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge n. 26/87 nelle premesse citata, vengono determinati in cento unità in aggiunta al numero dei lavoratori già collocati fuori produzione con decreto interministeriale 13 febbraio 1987.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1988 la dotazione organica del Consorzio autonomo del porto di Genova rimane fissata in millecinquecentosessantadue unità ed è rideterminata come segue:

dirigenti	25
impiegati amministrativi	296
impiegati operativi	391
impiegati tecnici	61
operai operativi	492
operai manutenzione	237
operai servizi	60
Totale . . .	1.562

La dotazione organica della compagnia del ramo industriale del porto di Genova è determinata in venticinque unità e quella della compagnia carenanti dello stesso porto in sei unità.

I lavoratori delle predette compagnie da collocare fuori produzione a decorrere dalla suddetta data vengono determinati rispettivamente in centotre unità e sette unità in aggiunta al numero dei lavoratori già collocati fuori produzione con il decreto interministeriale 13 febbraio 1987.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1988 la dotazione organica del Provveditorato al porto di Venezia è fissata in quattrocentotre unità ed è rideterminata come segue:

dirigenti	7
impiegati amministrativi/assimilati	98
impiegati tecnici	25
impiegati operativi	83
operai specializzati officina	65
gruisti/autisti	102
operai d'esercizio/assimilati	23
Totale . . .	403

Tale rideterminazione in diminuzione non dà luogo ad ulteriori collocamenti in fuori produzione in considerazione del passaggio definitivo del personale dipendente del Provveditorato al porto di Venezia, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 938 (gestione dell'aeroporto di Venezia), alla nuova società concessionaria prevista dal primo comma dello stesso art. 1 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1987

p. *Il Ministro della marina mercantile*
FIORINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A1554

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 aprile 1988.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione siciliana. Utilizzazione delle acque dell'invaso Villarosa e collegamento con gli acquedotti esistenti e ottimizzazione dell'acquedotto Madonie est a servizio della città di Caltanissetta. (Ordinanza n. 1425/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge n. 64 del 1° marzo 1986;

Vista la nota n. 259/Gab 27-4 del 12 febbraio 1988 della prefettura di Caltanissetta nella quale veniva segnalato lo stato di crisi idrica della città di Caltanissetta in rapporto alla chiusura dell'invaso del Fanaco per mancanza di adeguati apporti meteorici;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Caltanissetta n. 38 del 22 febbraio 1988 nella quale venivano proposte alcune soluzioni tecniche per il superamento dell'emergenza idrica della città di Caltanissetta;

Visto il telex n. 42399 del 15 marzo 1988 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile richiedeva all'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana notizie in merito alla valutazione delle richieste di cui alla delibera consiliare n. 38 del 22 febbraio 1988, citata;

Vista la nota n. 02478 del 18 marzo 1988 del presidente della regione siciliana con la quale si richiedeva l'intervento della protezione civile per le opere riguardanti l'emergenza idrica della città di Caltanissetta indicando la copertura finanziaria nell'ambito delle assegnazioni per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 44 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, salvo eventuale reintegro sulle risorse finanziarie di cui alla legge n. 64/86;

Vista la nota n. 42747/O.P. del 23 marzo 1988 del Ministro per il coordinamento della protezione civile al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nella quale veniva segnalata l'urgenza di predisporre un intervento per il superamento della crisi idrica della città di Caltanissetta;

Vista la nota n. 0251/Gab del 6 aprile 1988 dell'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana con la quale si trasmettevano le schede progettuali delle opere per la derivazione di acque per uso potabile dall'invaso Villarosa con collegamento all'acquedotto Ancipa e all'acquedotto Geraci-Geracello e per l'ottimizzazione dell'acquedotto Madonie est;

Viste le schede progettuali dei lavori sopraddetti consistenti nella utilizzazione di una condotta dall'invaso Villarosa alla località Malpasso, nella costruzione di una condotta adduttrice fino all'impianto di potabilizzazione, nella costruzione di una condotta di sollevamento fino a monte Capodarso con relativo serbatoio di carico, nella costruzione di una condotta a gravità fino al serbatoio San Giuliano di Caltanissetta e nella costruzione di una condotta di collegamento fra l'acquedotto Ancipa e l'acquedotto Geraci-Geracello per quanto riguarda l'utilizzo delle acque dell'invaso Villarosa per il costo di lire 46 miliardi; in un'opera di presa sull'Imera meridionale, un impianto di potabilizzazione, un impianto di sollevamento e una condotta fino al partitore Celia per l'ottimizzazione del Madonie est per il costo di lire 12 miliardi;

Visto il fonogramma n. 2820/Prot. Gen./Set. opere del 5 aprile 1988 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il quale si concorda con quanto richiesto nella nota 42747/O. P. del 23 marzo 1988, citata;

Considerato che i progetti delle opere sono stati redatti dagli uffici tecnici del comune di Caltanissetta e che dovranno essere approvati dal comitato tecnico amministrativo regionale;

Ritenuto che il finanziamento delle opere sopra cennate contribuisce ad incrementare l'approvvigionamento di acque per uso potabile della città di Caltanissetta;

Accertato che nell'ambito del primo programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno approvato dal CIPE nella seduta del 29 dicembre 1986 ai sensi della legge n. 64 del 1° marzo 1986 è incluso il finanziamento

complessivo di 6.000 miliardi di lire da destinare a programmi regionali di sviluppo e che nella stessa seduta il CIPE ha altresì indicato, quale impegno prioritario per l'utilizzazione di tali fondi, gli interventi nel settore degli schemi idrico-potabili e che in tale ambito la quota parte di spettanza regionale è pari al 17,80% dell'intera disponibilità e cioè 1.068 miliardi;

Ravvisata la necessità di individuare procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel più breve tempo possibile la crisi idrica della regione siciliana;

Considerata l'opportunità di prevedere modalità per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti alla esecuzione delle opere mediante criteri analoghi a quelli già previsti e adottati per interventi di emergenza;

Considerata la necessità di disporre l'immediato finanziamento delle opere;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le opere relative all'utilizzo per uso idropotabile delle acque dell'invaso Villarosa e per l'ottimizzazione dell'acquedotto Madonie est per il costo complessivo di 58 miliardi sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

L'esecuzione delle opere è affidata al genio civile di Caltanissetta con i modi e le procedure di cui al successivo art. 7 che dovrà avvalersi, per la direzione dei lavori, dei tecnici che hanno curato la progettazione delle opere.

Art. 3.

La gestione delle opere è affidata al comune di Caltanissetta per quanto riguarda le opere dell'invaso Villarosa e all'Ente acquedotti siciliani per quelle riguardanti l'ottimizzazione dell'acquedotto Madonie est.

Art. 4.

La proprietà delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza è attribuita agli enti territoriali competenti.

Art. 5.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante o delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

In caso di mancata risposta la richiesta si intende tacitamente assentita.

Art. 7.

Per l'affidamento dei lavori l'ente di cui all'art. 2 della presente ordinanza è autorizzato a derogare dalle norme di cui all'art. 34 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985.

L'affidamento delle opere, fatta salva ogni più celere procedura di legge, avverrà mediante trattativa privata che sarà proceduta da una gara esplorativa tra almeno dieci ditte altamente specializzate e iscritte all'albo nazionale dei costruttori per la corrispondente categoria di lavori.

Art. 8.

Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 9.

Il dipartimento delle protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori ed il relativo onere è posto a carico dell'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

Art. 10.

Gli oneri per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza saranno imputati sulla quota spettante alla regione siciliana per i programmi regionali di sviluppo di cui alla delibera CIPE del 29 dicembre 1986.

Il Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno provvederà con autonomi atti anche in deroga alle procedure vigenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1561

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 8 aprile 1988, n. 31.

Sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari di Paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'art. 115 del trattato. Modifica alla circolare n. 1 del 13 gennaio 1987.

Si fa seguito alla circolare n. 1 del 13 gennaio 1987 relativa alla sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari di Paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità.

Al riguardo, in ottemperanza alla decisione della commissione CEE dell'8 marzo 1988, viene istituita una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di chiusure lampo con dentini non di metalli comuni e nastri con dentini non di metalli comuni — NC: 96.07 19 00 e 96.07 20 91 — originari di Taiwan e messi in libera pratica nella Comunità.

Pertanto nel paragrafo *B* della lista allegata alla circolare sopracitata vengono inseriti i summenzionati prodotti.

La presente circolare entra in vigore dalla data di emanazione.

Il Ministro: RUGGIERO

88A1563

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 28, recante: «Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato»

Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 28, recante: «Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1988.

88A1586

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Veglie

Con deliberazione n. 12841 del 30 dicembre 1987, resa esecutiva ai sensi di legge, la giunta regionale pugliese ha approvato, con prescrizioni e modifiche, il piano regolatore generale del comune di Veglie (Lecce), adottato con delibera del consiglio comunale n. 149 in data 2 maggio 1981.

88A1539

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
L'AQUILA
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
CROTONE (Catanzaro)
Ag Distr. Giornali LORENZANO G
Via Vittorio Veneto, 11
REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
CERVIA (Ravenna)
Ed. Libr UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
Via C Ricci, 50
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXI Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a s.
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria G B MONETA
di Schiavi Mario
Via P Boselli, 8/r

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D Ebbi s.n.c
Corso Umberto I 32
PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria F lli VERONI
di Veroni Aldo e C
Via Robbioni 5

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E.M
Via Monsignor Bologna, 67
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
NOVARA
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
VERCELLI
Ditta I.C.A.
Via G Ferraris, 73

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria O S.P E.
Piazza Cairoli, isol. 221
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V E. Orlando 15/16
RAGUSA
Centro didattico IBLEO
Via G Matteotti, 54
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
LUCCA
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
Libreria VORTUS
Galleria L Da Vinci, 27
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

BELLUNO
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 220.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . . . . L. 105.000
- semestrale . . . . L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 375.000
- semestrale . . . . L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 120.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221